

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI**

**Modifiche del Regolamento Emittenti in materia di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati, commercializzazione di FIA e attività pubblicitaria.**

**23 settembre 2020**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**SEZIONE I – MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

***1. Motivazioni e obiettivi del provvedimento***

Gli artt. 113, comma 1 e 113-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) stabiliscono in relazione, rispettivamente, agli strumenti finanziari comunitari e alle quote o azioni di OICR aperti, che, prima della data stabilita per le negoziazioni in un mercato regolamentato, l'emittente pubblici un prospetto.

In considerazione di tali previsioni legislative, le presenti modifiche al Regolamento Emittenti sono volte a meglio definire il quadro regolamentare applicabile in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di FIA aperti riservati: (i) introducendo una disciplina specifica per il prospetto di ammissione alle negoziazioni distinta da quella applicabile alle altre tipologie di OICR aperti; (ii) coordinando la disciplina del prospetto con quella della commercializzazione, su base domestica e su base transfrontaliera, prevista dalla Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) e dalle relative disposizioni di implementazione.

Accanto a tali modifiche, sono stati apportati ulteriori interventi normativi riguardanti la commercializzazione di FIA e l'attività pubblicitaria relativa a prodotti finanziari diversi dai titoli.

***2. Descrizione dell'intervento regolamentare***

Come diffusamente illustrato nel documento di consultazione, le modifiche più rilevanti apportate al Regolamento Emittenti riguardano l'ammissione a negoziazione di FIA aperti riservati. A tal fine, si è ritenuto opportuno agire sugli obblighi informativi dei FIA italiani riservati (art. 28, comma 6-*bis*), nonché sulle procedure per la commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA da parte di SGR, Sicav e Sicaf (art. 28-*bis*, comma 2, ultimo periodo), per consentire, nei casi in cui l'offerta sia simultanea all'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, di sostituire il documento di offerta contenente le informazioni di cui all'Allegato 1D con il prospetto di ammissione alle negoziazioni.

Ciò in considerazione del fatto che, in forza delle modifiche apportate agli artt. 59 e 60, è richiesta la redazione di un prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B (che

contiene informazioni analoghe a quelle richieste dal documento di offerta e previste dall'art. 23, paragrafi 1 e 2, dell'AIFMD):

1. per i FIA italiani aperti riservati gestiti da una SGR o Sicav;
2. per i FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o Sicav;
3. per i FIA italiani aperti riservati gestiti da un GEFIA UE nei casi in cui la legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA UE non preveda la redazione di un prospetto;
4. per i FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE nei casi in cui la legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA UE non preveda la redazione di un prospetto.

Per i FIA italiani e UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, nel caso in cui la legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA preveda la redazione di un prospetto contenente le informazioni di cui all'art. 23, paragrafi 1 e 2, dell'AIFMD, tale prospetto è accompagnato dal documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B.

Le modifiche introdotte agli artt. 59 e 60 disciplinano, altresì, l'invio alla Consob del prospetto di quotazione, ovvero del documento per la quotazione, e il conseguente procedimento amministrativo per l'eventuale richiesta da parte della Consob di modifiche o integrazioni alla documentazione depositata sul modello di quanto era già previsto dall'art. 60 per gli OICVM UE.

Da ultimo, sono stati resi applicabili, in quanto compatibili, anche ai FIA aperti riservati ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati gli artt. 16, comma 3, 34-*octies* e 34-*novies* del Regolamento Emittenti.

Per quanto riguarda le informazioni relative agli OICR aperti da rendere pubbliche in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato sono state confermate le modifiche all'art. 103-*bis* poste in consultazione relative alla documentazione da rendere disponibile sul sito *internet* del gestore del fondo e del gestore del mercato.

Tra le altre proposte di modifica poste in consultazione, sono stati confermati gli interventi agli artt. 27 (volto ad eliminare dal comma 1 il riferimento all'Allegato 1A), 28-*bis* (*redraft* del comma 10 relativo alla commercializzazione di strutture *master-feeder*, con riferimento al quale è stata operato un intervento di ulteriore specificazione rispetto al testo posto in consultazione) e 28-*octies* (modifiche al comma 4 volte a garantire il coordinamento con la disciplina sul prospetto dei FIA chiusi come risultante dalla delibera Consob n. 21016/2019).

Nel documento di consultazione si era anche proposta una modifica dell'art. 34-*novies* in tema di illustrazione, negli annunci pubblicitari, dei rendimenti conseguiti di prodotti finanziari diversi dai titoli. In ragione dei commenti ricevuti si è proceduto a una parziale modifica di quanto proposto in sede di consultazione secondo quanto meglio descritto nella seguente sezione.

In conformità con quanto previsto dagli artt. 6, comma 2, lettera a), n. 3-*bis* e 43, comma 6, del TUF, per le modifiche degli artt. 28, comma 6-*bis*, 28-*bis*, comma 2 e 28-*bis*, comma 10, del Regolamento Emittenti è stata sentita la Banca d'Italia.

## SEZIONE II – ESITI DELLA CONSULTAZIONE

### 1. Stakeholder *mapping*

La consultazione si è conclusa il 10 gennaio 2020. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 3 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
<b>Assogestioni</b>	Associazione di categoria	<i>Asset Management</i>
<b>Studio Gullo</b>	Studio legale	Consulenza legale
<b>Studio Crocenzi e associati</b>	Studio legale	Consulenza legale

I citati contributi sono pubblicati sul sito *internet* dell'Istituto.

### 2. *Esiti della consultazione*

Nella tabella allegata alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del Regolamento Emittenti definitivamente adottato e quello posto in consultazione accompagnato da una descrizione delle modifiche apportate.

Di seguito si illustrano le principali osservazioni pervenute ad esito della consultazione e le relative valutazioni effettuate<sup>1</sup>. Per i temi non oggetto di specifica trattazione nella presente relazione si rinvia al documento di consultazione pubblicato il 9 dicembre 2019 e disponibile sul sito *internet* della Consob.

#### 2.1. *Osservazioni di carattere generale*

In via generale, i rispondenti hanno accolto con favore gli interventi regolamentari proposti in sede di consultazione, ritenendoli utili per consentire di definire meglio il quadro regolamentare applicabile in caso di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati, pur evidenziando l'opportunità di limitare il ricorso alla tecnica del rinvio alle disposizioni previste in tema di commercializzazione di OICR, dettando, per quanto possibile, una autonoma disciplina. Ulteriori commenti di dettaglio riguardanti le proposte di modifica in tema di ammissione alle negoziazioni dei FIA aperti riservati sono illustrati e commentati nell'allegata tabella.

Anche alla luce delle osservazioni raccolte, si ritiene che gli interventi regolamentari apportati possono essere idonei a introdurre un ambiente regolamentare specificamente dedicato alla quotazione dei FIA aperti riservati funzionale allo sviluppo del mercato.

#### 2.2. *Le proposte di modifica all'art. 34-novies*

Con riferimento all'illustrazione, negli annunci pubblicitari, dei rendimenti conseguiti di prodotti diversi dai titoli, in sede di pubblica consultazione si era evidenziata l'intenzione di riformulare l'art. 34-*novies*, comma 1, lett. c) – che recitava “l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti

<sup>1</sup> Nella presente Relazione illustrativa sono riportati e commentati esclusivamente quei contributi attinenti all'oggetto della consultazione, con esclusione di quelli che esulano dall'oggetto della consultazione.

conseguiti dall'investimento proposto [...] opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto” – per superare i dubbi interpretativi sorti sull'ultimo periodo della citata disposizione.

Con il documento di consultazione si era richiesto uno specifico riscontro dei rispondenti circa l'opportunità di eliminare l'ultimo periodo dell'art. 34-*novies*, comma 1, lett. c), ovvero di riformulare lo stesso per precisare, in coerenza con quanto previsto dalle Q&A dell'ESMA (ESMA34-43\_392), che in mancanza di un *benchmark*, l'eventuale esposizione dei rendimenti negli annunci pubblicitari deve essere coerente con l'obiettivo di rendimento individuato nella politica di investimento dell'OICR rappresentata nella documentazione d'offerta.

Tutti i partecipanti alla consultazione hanno fornito il loro contributo sul tema, evidenziando anche considerazioni più generali sulla disciplina regolamentare in tema di annunci pubblicitari. I rispondenti si sono espressi in favore di una riformulazione della disposizione, in luogo di una mera eliminazione dell'ultimo periodo.

## Valutazioni

Rimandando all'allegata tabella per la puntuale enunciazione delle posizioni espresse e delle connesse valutazioni, si evidenzia che si è ritenuto opportuno riformulare la citata disposizione per chiarire che l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto “opera il confronto con il parametro di riferimento **o con l'obiettivo di rendimento, ove essi siano indicati nel prospetto**”, accogliendo le osservazioni dei rispondenti favorevoli a questa opzione regolamentare.

In tale modo si è inteso chiarire che il confronto può avvenire non solo con un *benchmark* costituito da un indice, ma anche con un obiettivo di rendimento, ove questi siano indicati nel prospetto.

Con il citato intervento si intende garantire piena coerenza tra quanto previsto dal Regolamento Emittenti e le indicazioni formulate dall'ESMA nell'ambito delle Q&A sull'applicazione della Direttiva UCITS (ESMA34-43-392)<sup>2</sup>.

In ambito domestico, lo schema di prospetto informativo per gli OICR aperti - nel caso di OICR per i quali non è previsto un *benchmark*<sup>3</sup> - prevede l'individuazione di una misura di volatilità<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Secondo quanto chiarito dall'ESMA nelle proprie Q&A i fondi indicizzati, quelli gestiti facendo un riferimento a un *benchmark* (ESMA34-43-392, *Section II*, Q&A 8b) e quelli che hanno indicato nel prospetto un obiettivo di rendimento sono tenuti a confrontare nel KIID i risultati passati del fondo con il *benchmark*/obiettivo di riferimento e ad assicurare che le informazioni incluse nelle comunicazioni pubblicitarie siano coerenti con quelle riportate nel KIID. In aggiunta, si riafferma la necessità di garantire piena aderenza tra quanto incluso nel materiale pubblicitario e quanto ricompreso nel prospetto e nella documentazione di offerta, anche con riferimento alla rappresentazione dei rendimenti conseguiti (cfr. ESMA34-43-392, *Section II*, Q&A 4b, 4cbis e 8a).

<sup>3</sup> Lo Schema 1, dell'Allegato 1B, del Regolamento Emittenti stabilisce che: “qualora non sia stato indicato un *benchmark*, [è necessario] esplicitare in suo luogo una misura di volatilità del fondo/comparto coerente con la misura di rischio espressa”. Coerentemente, nella Parte II del prospetto (recante i dati storici da aggiornare su base annuale) si richiede di riportare nella sezione in cui sono esposti i rendimenti storici del fondo la misura di volatilità *ex-ante* del fondo/comparto e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare ove essa sia specificata nella Parte I del prospetto”.

Pertanto, ove il prospetto includa misure di volatilità, vi potrà essere anche nel materiale pubblicitario il raffronto con la misura di volatilità inclusa nel prospetto.

Alcuni rispondenti hanno colto l'occasione della pubblica consultazione per invitare la Consob a valutare la possibilità di rivedere la disciplina sugli annunci pubblicitari contenuta nella Comunicazione DIN/1031371 del 26 aprile 2001, anche alla luce delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 583/2010 (Regolamento KIID), per renderla maggiormente coerente con quella applicabile agli intermediari distributori.

A tale riguardo occorre evidenziare che l'art. 4(6) del Regolamento (UE) 2019/1156 sulla *cross border distribution of funds* prevede che: *“Entro il 2 agosto 2021 l'ESMA emana orientamenti, che successivamente aggiorna periodicamente, sull'applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketing”* degli OICR. La revisione degli orientamenti nazionali in materia di annunci pubblicitari di OICR farà quindi seguito alla definizione degli orientamenti dell'ESMA.

### **3. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO**

Ai fini della successiva revisione dell'atto sarà verificato lo sviluppo del mercato dell'ammissione alla negoziazione di FIA aperti riservati, l'efficacia dei presidi di trasparenza richiesti, nonché l'evoluzione della disciplina europea in materia, con particolare riferimento alla rappresentazione dei rendimenti negli annunci pubblicitari.

### **4. ARTICOLATO FINALE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.**

Per un esame dettagliato delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti ad esito della consultazione, si rinvia alla tabella allegata al presente documento, ove sono rappresentate nella colonna centrale le osservazioni pervenute e le valutazioni effettuate. (Cfr. **Tabella 1**).

---

<sup>4</sup> Tale misura di volatilità, generalmente, nei prospetti informativi è esplicitata tramite l'indicatore di VaR (Value at risk), che indica la massima perdita potenziale prevedibili in un determinato lasso temporale con una predefinita probabilità.

**Tabella 1**

**Regolamento Emittenti**

Articolato sottoposto a consultazione	Osservazioni / valutazioni	Nuovo articolato
<p><b>PARTE II</b> <b>APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</b></p> <p style="text-align: center;">Titolo I <b>OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</b></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione III <b>OICVM UE</b></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Aggiornamento della documentazione d’offerta)</i></p> <p>1. La versione aggiornata del KIID e del prospetto e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall’autorità competente dello Stato membro d’origine, sono tempestivamente</p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p>Relativamente all’art. 21 non sottoposto a consultazione, lo <b>Studio Legale Crocenzi e Associati</b> evidenzia che manca nel Regolamento Emittenti la disciplina sull’aggiornamento dei documenti per la quotazione dei nuovi OICR aperti che vengono quotati nel mercato ETFplus di Borsa Italiana.</p> <p>Pertanto, il partecipante alla consultazione suggerisce di introdurre nella norma in esame, attualmente riferibile al solo mercato primario, una nuova disposizione in relazione agli OICVM quotati dal seguente tenore letterale:</p> <p>“Nel caso di OICVM ammessi alla quotazione in un mercato regolamentato, ogni variazione delle informazioni contenute nel documento per la quotazione comporta il suo aggiornamento. La versione aggiornata del documento per la quotazione è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità.”.</p> <p><b>VALUTAZIONI</b></p>	<p><b>PARTE II</b> <b>APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</b></p> <p style="text-align: center;">Titolo I <b>OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</b></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione III <b>OICVM UE</b></p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Aggiornamento della documentazione d’offerta)</i></p> <p><i>...omissis...</i></p>

<p>pubblicati in Italia ai sensi dell'articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICVM offerti in Italia.</p> <p>2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità.</p>	<p>Come evidenziato dal rispondente, il tema esula dall'oggetto della consultazione. In ogni caso, si evidenzia che il richiamato articolo 21 disciplina l'aggiornamento della documentazione di offerta richiesta ai sensi della disciplina UCITS, funzionale anche a consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza nel continuo demandate alla Consob.</p> <p>Il procedimento di quotazione degli OICVM, invece, risulta disciplinato a livello domestico e, per quanto concerne la documentazione per l'ammissione alle negoziazioni, prevede un intervento dell'autorità di vigilanza prettamente concentrato nella fase di accesso al mercato.</p> <p>Le modifiche rilevanti evidenziate dal rispondente (cambio di denominazione del fondo o dell'indice di riferimento indicato), sono già oggetto di comunicazione alla Consob, in quanto coperte dall'aggiornamento della documentazione di offerta prevista dalla disciplina UCITS e richiamata nell'art. 21.</p>	
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V FIA italiani e UE aperti</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Comunicazione alla Consob, redazione e</i></p>		<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V FIA italiani e UE aperti</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Comunicazione alla Consob, redazione e</i></p>

<p><i>pubblicazione della documentazione d'offerta)</i></p> <p>1. Ai fini dell'offerta al pubblico di FIA aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed <del>è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A.</del> Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'articolo 14, comma 1, lettera <i>d</i>), ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile.</p> <p><i>...omissis...</i></p>		<p><i>pubblicazione della documentazione d'offerta)</i></p> <p><b>1. Invariato</b></p> <p><i>...omissis...</i></p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V-bis FIA italiani riservati</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 (<i>Obblighi informativi</i>)</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><b>6-bis. Nel caso in cui l'offerta sia simultanea all'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il documento d'offerta può essere sostituito dal prospetto previsto</b></p>		<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V-bis FIA italiani riservati</p> <p style="text-align: center;">Art. 28 (<i>Obblighi informativi</i>)</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><b>6-bis. Invariato</b></p>

<p><b>dall'articolo 59, comma 1-bis.</b></p> <p>...omissis...</p>		<p>...omissis...</p>
<p style="text-align: center;"><i>Sezione V-ter</i></p> <p>Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell'Unione europea</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 28-bis</i> (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)</p> <p>...omissis...</p> <p>2. La lettera di notifica prevista dal comma 1 è redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob e contiene la documentazione e le informazioni indicate dall'articolo 43, comma 3, del Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell'articolo 28, comma 1. <b>Si applica l'articolo 28, comma 6-bis.</b></p> <p>...omissis...</p> <p>10. Nel caso di FIA <i>feeder</i>, la commercializzazione prevista nel presente articolo è consentita a condizione che anche il FIA <i>master</i> sia un FIA italiano riservato <del>o un FIA UE e che sia</del> gestito da una Sgr, da una Sicav o da una Sicaf <b>o un FIA UE gestito da un GEFIA UE che abbia espletato la procedura prevista dall'articolo 28-quater per la</b></p>	<p>Rispetto al testo posto in consultazione è stato operato un intervento di ulteriore chiarificazione della disposizione.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Sezione V-ter</i></p> <p>Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell'Unione europea</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 28-bis</i> (Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)</p> <p>...omissis...</p> <p><b>2. Invariato</b></p> <p>...omissis...</p> <p>10. Nel caso di FIA <i>feeder</i>, la commercializzazione prevista nel presente articolo è consentita a condizione che anche il FIA <i>master</i> sia un FIA italiano riservato <b>o un FIA UE e che sia</b> gestito da una Sgr, da una Sicav,<del>o da una Sicaf o un FIA UE gestito</del> da un GEFIA UE che abbia espletato la procedura prevista dall'articolo 28-quater per</p>

<p><b>commercializzazione in Italia.</b></p> <p><i>...omissis...</i></p>		<p>la commercializzazione in Italia.</p> <p><i>...omissis...</i></p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V-<i>quater</i> Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 28-<i>octies</i> (Commercializzazione in Italia di FIA UE)</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l'articolo <b>9, comma 123, comma 2.</b></p> <p><i>... omissis ...</i></p>		<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V-<i>quater</i> Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 28-<i>octies</i> (Commercializzazione in Italia di FIA UE)</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><b>4. Invariato</b></p> <p><i>... omissis ...</i></p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria</p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p>Con riferimento all'art. 34-<i>octies</i>, non sottoposto a consultazione, lo <b>Studio Legale Croceni e Associati</b> chiede di prevedere il divieto di usare avvertenze che limitano la fruibilità dell'annuncio pubblicitario a talune categorie di utenti quando ciò è oggettivamente impossibile data la natura pubblica dell'annuncio.</p>	<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria</p>

<p style="text-align: center;"><i>Art. 34-octies</i> <i>(Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</i></p> <p>1. Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli:</p> <p><i>a)</i> la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell’annuncio non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento;</p> <p><i>b)</i> il messaggio pubblicitario trasmesso con l’annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato;</p>	<p><b>Assogestioni</b> invita la Commissione a rivedere la disciplina sugli annunci pubblicitari contenuta nella Comunicazione DIN/1031371 del 26 aprile 2001, anche alla luce delle previsioni di cui al Regolamento KIID, al fine di realizzare una maggiore sinergia con quella applicabile agli intermediari distributori, contenuta nell’art. 44 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, al quale rinvia l’articolo 36, comma 3, del Regolamento Intermediari.</p> <p>Anche lo <b>Studio Gullo</b> ritiene opportuno un aggiornamento della Comunicazione DIN/1031371 con particolare riferimento alle modalità di illustrazione dei rendimenti nonché un aggiornamento del paragrafo 16 della Parte I dello Schema di prospetto e delle indicazioni relative alle modalità di illustrazione dei rendimenti di cui alla Parte II.</p> <p><b>VALUTAZIONI</b></p> <p>Per quanto concerne la revisione delle indicazioni operative fornite tramite la richiamata Comunicazione DIN/1031371 del 26 aprile 2001 si evidenzia che <u>l’art. 4(6) del Regolamento (UE) 2019/1156 prevede che:</u>  <i>“Entro il 2 agosto 2021 l’ESMA emana orientamenti, che successivamente aggiorna periodicamente, sull’applicazione dei requisiti per le comunicazioni di marketing”</i> degli</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 34-octies</i> <i>(Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</i></p> <p><i>...omissis...</i></p>
--	--	---

<p>c) ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio;</p> <p>d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>2. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR <i>feeder</i> recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio</p>	<p>OICR. La revisione degli orientamenti nazionali in materia di annunci pubblicitari di OICR farà quindi seguito alla definizione degli orientamenti dell'ESMA.</p> <p>Per quanto concerne l'introduzione di un divieto riguardante la rappresentazione di <i>disclaimer</i> volti a limitare la fruibilità dell'annuncio pubblicitario a talune categorie di utenti quando ciò non sarebbe compatibile con la natura del mezzo pubblicitario prescelto, si ritiene non possibile accogliere quanto proposto.</p> <p>Tale avvertenza, infatti, può essere utile nei casi in cui gli strumenti non siano accessibili alla clientela <i>retail</i>, in coerenza con quanto dichiarato nel prospetto di offerta/quotazione.</p> <p><b>OSSERVAZIONI SUL COMMA 1, LETT. C)</b></p> <p>Lo <b>Studio Legale Crocenzi e Associati</b> chiede di prevedere che l'avvertenza che l'annuncio pubblicitario deve contenere, ai sensi della disposizione in esame, faccia riferimento nel caso di OICVM, oltre che al prospetto, anche al KIID. Il partecipante alla consultazione ritiene una possibile ulteriore integrazione in tal senso anche con riferimento al KID dei PRIIPs.</p> <p><b>VALUTAZIONI</b></p>	
---	---	--

<p>patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>	<p>Si evidenzia che, in considerazione dell'ambito di applicazione della disposizione in commento, che concerne i prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto rappresenta l'unico strumento di informazione comune, mentre gli altri mezzi di informazione richiamati riguardano unicamente alcune tipologie di prodotti. Pertanto, non si ritiene opportuno integrare la disposizione regolamentare come suggerito. In ogni caso, ove i prodotti in questione prevedano la redazione di un KIID, ovvero di un KID, l'avvertenza proposta potrà essere utilmente integrata, su base volontaria, nell'annuncio.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Art. 34-novies (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)</i></p> <p>1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto:</p> <p><i>a)</i> specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;</p> <p><i>b)</i> rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;</p> <p><i>c)</i> opera il confronto con il parametro di</p>	<p style="text-align: center;"><b>OSSERVAZIONI SUL COMMA 1, LETT. C)</b></p> <p>Lo <b>Studio Legale Crocenzi e Associati</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 34-novies (Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)</i></p> <p>1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-<i>octies</i>, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto:</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p><i>c)</i> opera il confronto con il parametro di</p>

<p>riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento <del>o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;</del></p> <p>d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;</p> <p>e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.</p> <p>...omissis...</p>	<p>ritiene che la modifica sottoposta a consultazione possa ingenerare confusione e suggerisce pertanto di non modificare la disposizione in esame, se non unicamente per sostituire il termine "coerente" con il termine "compatibile".</p> <p>In alternativa, secondo il partecipante alla consultazione l'eliminazione prospettata in consultazione potrebbe essere mantenuta, previa una riformulazione della prima parte della disposizione in esame volta a chiarire che un <i>benchmark</i> costituito da un indice e un obiettivo di rendimento quantificato in punti base sono entrambi dei "parametri":</p> <p>"c) opera il confronto con il parametro di riferimento <b>o, a seconda dei casi, con l'obiettivo di rendimento</b> indicato nel prospetto [per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento] <del>o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;</del>".</p> <p><b>Assogestioni</b>, relativamente alla proposta eliminazione dell'ultimo periodo dell'art. 34-novies, comma 1, lett. c), ritiene preferibile una sua riformulazione in luogo di una sua eliminazione. L'associazione condivide la proposta di riformulazione rappresentata nell'ambito del documento di consultazione volta a chiarire che, in mancanza di un <i>benchmark</i>, l'eventuale esposizione dei</p>	<p>riferimento <b>o con l'obiettivo di rendimento, ove essi siano</b> indicati nel prospetto <del>per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento;</del></p> <p>...omissis...</p>
--	--	---

rendimenti negli annunci pubblicitari deve essere coerente con l'obiettivo di rendimento individuato nella politica di investimento dell'OICR rappresentata nella documentazione d'offerta (KIID e Prospetto).

Anche lo **Studio Gullo** reputa opportuno riformulare l'ultimo periodo dell'art. 34-*novies*, comma 1, lett. *c*), in modo coerente con i chiarimenti forniti dall'ESMA tramite la pubblicazione di apposite Q&A (ESMA34-43\_392). Il partecipante alla consultazione condivide la riformulazione del periodo in esame in modo da disciplinare la rappresentazione di rendimenti di prodotti privi di *benchmark* ma con obiettivo di rendimento ma ritiene opportuno disciplinare anche il caso di OICR privi di *benchmark* e di obiettivi di rendimento. In particolare, secondo il partecipante alla consultazione, una soluzione potrebbe essere quella di affiancare i rendimenti esposti con le misure di volatilità “*ex ante*” ed “*ex post*”.

## VALUTAZIONI

In considerazione delle osservazioni ricevute, si è proceduto a una riformulazione della lettera *c*) in esame, in luogo di una sua eliminazione.

Tale intervento è funzionale a garantire coerenza tra quanto previsto dal Regolamento

Emittenti e le indicazioni formulate dall'ESMA nell'ambito delle Q&A sull'applicazione della Direttiva UCITS (ESMA34-43-392).

Si chiarisce che il confronto può avvenire non solo con un *benchmark* costituito da un indice, ma anche con un obiettivo di rendimento, ove indicato nel prospetto.

Si ribadisce, altresì, la necessità di garantire piena aderenza tra quanto incluso nel materiale pubblicitario e quanto ricompreso nel prospetto e nella documentazione di offerta, anche con riferimento alla rappresentazione dei rendimenti conseguiti (cfr. ESMA34-43-392, *Section II*, Q&A 4b, 4cbis e 8a).

Anche per i prodotti che non sono indicizzati, che non sono gestiti con riferimento a un *benchmark* e che non hanno obiettivi di rendimento inclusi nel prospetto (cfr. Q&A 8b), la rappresentazione dei rendimenti passati nella documentazione pubblicitaria deve avvenire in coerenza con quanto riportato nel prospetto. Nel caso di OICR aperti domestici, lo schema di prospetto informativo - nel caso in cui non sia previsto un *benchmark* - prevede l'individuazione di una misura di volatilità (cfr. Schema 1, dell'Allegato 1B, del Regolamento Emittenti). Pertanto, ove il prospetto includa misure di volatilità, vi potrà essere il raffronto con la misura di volatilità

	inclusa nel prospetto.	
<p>(...)</p> <p><b>PARTE III</b> <b>EMITTENTI</b></p> <p>Titolo I <b>AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN</b> <b>MERCATO REGOLAMENTATO</b> <b>DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI</b> <b>E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</b></p> <p>(...)</p> <p>Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR</p> <p>Art. 59 <i>(OICR italiani)</i></p> <p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti <b>diversi dai FIA</b> <b>riservati</b> si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p><b>1-bis. L'ammissione alle negoziazioni di quote</b></p>		<p>(...)</p> <p><b>PARTE III</b> <b>EMITTENTI</b></p> <p>Titolo I <b>AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN</b> <b>UN MERCATO REGOLAMENTATO</b> <b>DI STRUMENTI FINANZIARI</b> <b>COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI</b> <b>OICR</b></p> <p>(...)</p> <p>Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR</p> <p>Art. 59 <i>(OICR italiani)</i></p> <p><b>1. Invariato</b></p> <p><b>1-bis. Invariato</b></p>

o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da una SGR o da una SICAV è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B. Il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto.

*1-ter.* L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da un GEFIA UE è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto contenente le informazioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e del documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B. Nel caso in cui la legislazione dello Stato membro d'origine del GEFIA non preveda la pubblicazione di un prospetto, il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B è inviato alla Consob. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B e al documento per la quotazione.

*1-ter.* Invariato

<p><b>1-quater.</b> Nei casi di cui ai precedenti commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>ter</i>, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16, comma 3, 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p>	<p><b>OSSERVAZIONI SUL COMMA 1-<i>QUATER</i></b></p> <p>Lo <b>Studio Legale Crocenzi e Associati</b> propone di eliminare il richiamo, contenuto nel comma in esame, all'art. 34-<i>octies</i> che secondo il partecipante alla consultazione non sarebbe conforme alle caratteristiche dei FIA aperti riservati che, in quanto tali, possono essere acquisiti solo da investitori professionali (o investitori <i>retail</i> che investono più di Euro 500.000).</p> <p><b>VALUTAZIONI</b></p> <p>Si ritiene di confermare la disposizione nella formulazione posta in consultazione, infatti, anche in caso di OICR destinati unicamente a investitori professionali la disciplina sulla pubblicità risulta applicabile ove gli stessi siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati (cfr. art. 113-<i>bis</i>, comma 4, del TUF).</p>	<p><b>1-quater.</b> Invariato</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60 (OICR esteri)</p> <p>...<i>omissis</i>...</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti <b>diversi da quelli riservati</b> si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-<i>ter</i>, e 27-<i>bis</i>. I</p>	<p><b>OSSERVAZIONI SUL COMMA 3</b></p> <p><b>Assogestioni</b> ritiene che il frequente utilizzo della tecnica del rinvio alle disposizioni previste in materia di commercializzazione nell'ambito della disciplina per l'ammissione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60 (OICR esteri)</p> <p>...<i>omissis</i>...</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-<i>ter</i>, e</p>

<p>documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1E€. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p><b>3-bis.</b> All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV, si applica l'articolo 59, commi 1-bis e 1-quater.</p> <p><b>3-ter.</b> All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, si applica l'articolo 59, commi 1-ter e 1-quater.</p> <p>...omissis...</p>	<p>alle negoziazioni delle quote o azioni di OICR italiani aperti diversi dai riservati e di FIA UE aperti diversi dai riservati – non oggetto di proposte di modifica in sede di consultazione – possa far sorgere dubbi interpretativi. A tal fine, l'associazione cita, a titolo di esempio, il rinvio operato dall'art. 60, comma 3, all'art. 27, comma 1-ter, che a sua volta rinvia agli artt. 19-quater, 20 e 21. A tale riguardo, la citata associazione invita a utilizzare questa occasione per dettare una disciplina ove possibile più chiara, come fatto con le norme di nuova introduzione, ovvero, ove non si ritenesse opportuno intervenire sul testo regolamentare, invita a fornire maggiori chiarimenti in sede di esiti della consultazione.</p> <p><b>VALUTAZIONI</b></p> <p>La tecnica del rinvio risulta funzionale a coordinare la disciplina sull'ammissione alle negoziazioni con quella dettata dal Regolamento Emittenti in tema di commercializzazione di quote o azioni di OICR. Pertanto, l'osservazione di Assogestioni non può essere accolta.</p>	<p>27-bis. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1ED-bis. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p> <p><b>3-bis. Invariato</b></p> <p><b>3-ter. Invariato</b></p> <p>...omissis...</p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Titolo II INFORMAZIONE SOCIETARIA</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>		<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Titolo II INFORMAZIONE SOCIETARIA</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>

<p>Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato</p> <p>(...)</p> <p>Art. 103-bis <i>(Informazioni relative agli OICR aperti)</i></p> <p>1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, i gestori rendono disponibili nel proprio sito internet e mantengono costantemente aggiornati il KIID, il prospetto o il documento per la quotazione, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile, <del>nonché</del> il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, <b>nonché gli aggiornamenti del documento di cui all'articolo 28-quater, comma 1, lettera f), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto</b>, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.</p> <p>2. Le informazioni previste dall'articolo 19 e dall'articolo 22, comma 5, ove applicabile, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso il gestore del mercato regolamentato e il depositario ovvero i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-quater. <b>In caso di FIA aperti riservati, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori,</b></p>		<p>Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato</p> <p>(...)</p> <p>Art. 103-bis <i>(Informazioni relative agli OICR aperti)</i></p> <p><b>1. Invariato</b></p> <p><b>2. Invariato</b></p>
--	--	--

<p>e l'eventuale relazione semestrale sono pubblicate anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. <del>Gli stessi soggetti</del> <b>I gestori</b> pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, <b>ove rilevante</b> entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.</p> <p>...omissis...</p>		<p>...omissis...</p>
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b> OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI</p> <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1A</b> <i>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa</i></p> <p><u>1) Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche</u></p> <p>... omissis ...</p>		<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1</b> OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI</p> <p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1A</b> <i>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa</i></p> <p><u>1) Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche</u></p> <p>... omissis ...</p>

<p>2) <u>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione</u><sup>(1- 2- 3)</sup></p> <p>A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><del>B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti</del></p> <p><del>Alla comunicazione indicata dall'articolo 27, comma 1, del Regolamento, sono allegati i seguenti documenti:</del></p> <p><del>a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine;</del></p> <p><del>b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell'offerta.</del></p> <p>1 ... <i>omissis</i> ...  2 ... <i>omissis</i> ...  3 ... <i>omissis</i> ...</p>		<p>2) <u>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione</u><sup>(1- 2- 3)</sup></p> <p>A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>Invariato</b></p> <p>1 ... <i>omissis</i> ...  2 ... <i>omissis</i> ...  3 ... <i>omissis</i> ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1B</b>  <i>Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi</i></p>		<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1B</b>  <i>Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi</i></p>

<p style="text-align: center;"><b>SCHEMA 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE<sup>(1-2)</sup></i></p> <p>COPERTINA<sup>(3)</sup></p> <p>... omissis ...</p> <p><b>PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</b></p> <p>Inserire le seguenti frasi:</p> <p>«Data di deposito in Consob della Parte I ... ..»</p> <p>«Data di validità della Parte I: dal ....»</p> <p><b>A) INFORMAZIONI GENERALI</b></p> <p><b>1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV</b></p> <p>Indicare la denominazione della Società di gestione/Società di investimento a capitale</p>		<p style="text-align: center;"><b>SCHEMA 1</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE<sup>(1-2)</sup></i></p> <p>COPERTINA<sup>(3)</sup></p> <p>... omissis ...</p> <p><b>PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</b></p> <p>...omissis...</p> <p><b>A) INFORMAZIONI GENERALI</b></p> <p><b>1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV</b></p> <p><b>Invariato</b></p>
---	--	--

variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo *internet* e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo **(eventuale)**; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza del gestore; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione

<p>a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.</p> <p>Indicare se il gestore ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>2. IL DEPOSITARIO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>5. IL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>		<p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>2. IL DEPOSITARIO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>5. IL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>8. ALTRI SOGGETTI</p>
--	--	--

<p>8. ALTRI SOGGETTI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI INVESTIMENTO (PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>11. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)</p> <p>Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dal gestore per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 1 del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.</p> <p>12. <i>BEST EXECUTION</i> (FACOLTATIVO)</p>	<p>Intervento volto a correggere il non più attuale riferimento all'art. 34, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 con la corrispondente previsione attualmente recata dall'art. 112, comma 1, del Regolamento Intermediari.</p>	<p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DI INVESTIMENTO (PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>11. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)</p> <p>Descrivere in forma sintetica la strategia adottata dal gestore per l'esercizio dei diritti di intervento e voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari oggetto d'investimento da parte degli OICR, ai sensi di quanto disposto dall'art. <del>112</del><sup>34</sup>, comma 1 del <del>R</del>regolamento <b>Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018</b><del>e congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.</del></p> <p>12. <i>BEST EXECUTION</i> (FACOLTATIVO)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
--	---	--

<p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>13. INCENTIVI (FACOLTATIVO)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>13-BIS. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>14. RECLAMI (FACOLTATIVO)</p> <p>Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.</p> <p><b>B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO</b></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)</p>	<p>Intervento volto a correggere il non più attuale riferimento all'art. 17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 con la corrispondente previsione attualmente recata dall'art. 90 del Regolamento Intermediari.</p>	<p>13. INCENTIVI (FACOLTATIVO)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>13-BIS. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>14. RECLAMI (FACOLTATIVO)</p> <p>Indicare le modalità e dei tempi per la trattazione dei reclami, ai sensi di quanto disposto dall'art. <b>90 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera n. 20307, del 15 febbraio 2018</b><del>17, comma 1, del regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.</del></p> <p><b>B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO</b></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
--	--	---

<p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>17. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>18. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>19. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>20. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)</p> <p>21. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>22. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>		<p>17. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>18. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>19. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>20. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)</p> <p>21. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>22. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>23. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO</p>
---	--	---

<p>23. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO (EVENTUALE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>24. REGIME FISCALE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO</p> <p>25. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>26. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>27. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>28. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. <i>SWITCH</i>)</p>		<p>(EVENTUALE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>24. REGIME FISCALE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO</p> <p>25. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>26. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>27. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>28. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. <i>SWITCH</i>)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</p>
---	--	--

<p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</p> <p>29. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>30. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>31. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>32. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIORENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I</p> <p><i>Inserire le seguenti frasi:</i></p> <p>«Data di deposito in Consob della Parte II ... »</p> <p>«Data di validità della Parte II: dal ... ».</p>		<p>29. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>30. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>31. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>32. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIORENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
--	--	--

<p>DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO<sup>(1)</sup></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>APPENDICE</p> <p>Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2009/65/CE e di <b>fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.</b></p> <p>1. COPERTINA:</p> <p>Sostituire la frase:</p> <p><del>«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo</del></p>		<p>GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO<sup>(1)</sup></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>APPENDICE</p> <p><b>Invariato</b></p> <p>1. COPERTINA:</p> <p>Sostituire la frase:</p> <p><b>Invariato</b></p>
--	--	---

~~comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>»~~

**«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione<sup>(12)</sup>> aperto/a di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/ della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE / della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>»**

con la frase:

«Offerta al pubblico<sup>(13)</sup> e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano **rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE armonizzato/non armonizzato o comunitario non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitario.**», ovvero «Offerta al pubblico<sup>(14)</sup> e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano **rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE armonizzati/non armonizzati o comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari** appartenenti al **Sistema/famiglia** <inserire la denominazione del **Sistema/famiglia**>.» ovvero «Offerta al pubblico<sup>(15)</sup> e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico<sup>(16)</sup> e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.

La frase «*Data di deposito in Consob: ....*» non deve essere riportata nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Nella Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase «*Data di deposito in Consob della Parte I ....*» non deve essere riportata;

- le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”, fatta eccezione per il paragrafo 9. RISCHI, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett.

2. PROSPETTO PARTE I

...omissis...

Invariato

b), c), d), e), f), g), j), k), o).

Di seguito al Paragrafo "il depositario", inserire il paragrafo "Gli Operatori che sostengono la liquidità", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori che sostengono la liquidità e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."

~~Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI~~  
 Inserire, di seguito al paragrafo "Reclami"<sup>(17)</sup>, la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti Paragrafi:

" AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile

**Invariato**

*...omissis...*

reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l'informazione è eventuale.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV): Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/il gestore del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l'NAV. Illustrare, altresì le modalità di calcolo dell'iNAV e la relativa frequenza di calcolo.

DIVIDENDI Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

**Invariato**

**Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla presente Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO", punti da 15 a 20, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. a).**

Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata nonché, se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice.

- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di

*...omissis...*

**Invariato**

<p>investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.</p> <p><b>Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)", fatta eccezione di quelle di cui al punto 24), sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. i).</b></p> <p>Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:</p> <p><i>"Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell'acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi"</i></p>		<p>... omissis ...</p> <p><b>Invariato</b></p>
--	--	--

<p><b>Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO” sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. l).</b></p> <p>Inserire, di seguito alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO", la sezione denominata "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:</p> <p>Inserire la seguente avvertenza:</p> <p><i>“Le quote/azioni dell’OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell’OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”.</i></p> <p>Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Specificare le situazioni di mercato in presenza</p>	<p><b>COMMENTO:</b></p> <p>In analogia a quanto fatto nella sezione 4, dello Schema 2 (Documento per la quotazione di OICVM UE e di FIA aperti riservati di GEFIA UE), è stata inserita la specificazione “eventuale” per l’avvertenza in commento, al fine di chiarire che per i FIA aperti riservati tale avvertenza dovrà essere riprodotta solo ove rilevante. Sulle motivazioni si rimanda all’osservazione e al commento riprodotti nella citata sezione 4, dello Schema 2.</p>	<p>...omissis...</p> <p>Inserire la seguente avvertenza:</p> <p><i>“Le quote/azioni dell’OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell’OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”. (eventuale)</i></p> <p>...omissis...</p>
--	---	---

delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice (eventuale).

Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo<sup>(18)</sup>:

"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."

Espungere il Paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

**Nella Sezione "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE"**

**Invariato**

*... omissis ...*

**Invariato**

Espungere il Paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "Informativa per gli investitori" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet del **gestore** ~~la Società di gestione/Sicav~~ e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:

- a) il KIID, il Prospetto<sup>(9)</sup> e il Prospetto di quotazione;
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale).

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi.

...omissis...

<p>Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.</p> <p>Specificare che <del>la Società di gestione/Sicav</del> <b>il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento</b> <del>provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo "Valorizzazione dell'investimento",</del> entro il mese di febbraio di ciascun anno<sup>(20)</sup>, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.</p> <p>Indicare gli indirizzi internet del <b>gestore</b> <del>la Società di gestione/Sicav</del> e del gestore del mercato <del>del mercato.</del>"</p> <p>3. PROSPETTO – PARTE II</p> <p>Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"</p>		<p><b>Invariato</b></p> <p>3. PROSPETTO – PARTE II</p> <p><i>...omissis...</i></p> <p>In chiusura della sezione "DATI <b>PERIODICI STORICI</b> DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo</p>
--	--	---

<p>In chiusura della sezione "DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.</p> <p><b>Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:</b></p> <p>- la frase «<i>Data di deposito in Consob della Parte II ....</i>» non deve essere riportata;</p> <p>- le informazioni di cui alla Sezione "DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. m) e n);</p> <p>- le informazioni di cui alla Sezione "COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO" includono esclusivamente la specifica secondo cui le informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella relazione annuale.</p> <p>1 ... <i>omissis</i> ...  2 ... <i>omissis</i> ...  3 ... <i>omissis</i> ...  11 ... <i>omissis</i> ...  12 Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta è richiesta l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l'identificativo</p>		<p>previsto di durata dello stesso.</p> <p><b>Invariato</b></p> <p><b>Invariato</b></p>
---	--	---

<p>“UCITS ETF” e l’acronimo “ETF” o la dicitura “Exchange Traded Fund”.</p> <p>13 Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.</p> <p>14 Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.</p> <p>15 Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.</p> <p>16 Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.</p> <p>17 Nel caso di FIA aperti riservati, inserire le informazioni alla fine della Sezione.</p> <p>18 Nel caso di FIA aperti riservati, non inserire tale paragrafo.</p> <p>19 Nel caso di FIA aperti riservati, KIID e Prospetto non sono richiesti.</p> <p>20 Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>SCHEMA 2</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Documento per la quotazione di OICVM UE<sup>(1)</sup> e di FIA aperti riservati di GEFIA UE</i></p> <p style="text-align: center;"><b>COPERTINA</b></p> <p>Indicare in prima pagina la denominazione dell’offerente ed inserire la seguente dizione; «Ammissione alle negoziazioni di &lt;inserire la denominazione&gt;<sup>(2)</sup>».</p> <p>Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:</p> <p>«Data di deposito<sup>(3)</sup> in Consob della Copertina: ... »<sup>(3-bis)</sup></p> <p>«Data di validità<sup>(4-5)</sup> della Copertina: dal ... »</p> <p>«La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e</p>		<p style="text-align: right;"><b>SCHEMA 2</b></p> <p><i>Invariato</i></p> <p>...omissis...</p> <p><b>Invariato</b></p> <p>... omissis ...</p>

<p><i>necessaria del Prospetto.»</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE</p> <p>Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:</p> <p>«Data di deposito<sup>(6)</sup> in Consob del Documento per la quotazione: ... .»<sup>(6-bis)</sup></p> <p>«Data di validità<sup>(7-8)</sup> del Documento per la quotazione: dal ... .»</p> <p>A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI</p> <p>1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OICR</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>2. RISCHI</p> <p>Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR indicando i seguenti fattori di rischio:</p> <p><i>Rischio di investimento:</i></p> <p>In caso di OICR indicizzato: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice</p>		<p>DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE</p> <p>...<i>omissis</i>...</p> <p><b>Invariato</b></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI</p> <p>...<i>omissis</i>...</p> <p>2. RISCHI</p> <p>Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR indicando i seguenti fattori di rischio:</p> <p>...<i>omissis</i>...</p>
---	--	--

prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.

In caso di OICR non indicizzato: rinviare al KIID per informazioni su tali rischi<sup>(8-bis)</sup>.

*Rischio connesso all'utilizzo della leva:* (eventuale) specificare che i rischi derivanti dall'assunzione di una posizione munita di leva finanziaria sono maggiori rispetto a quelli correlati a una posizione senza leva finanziaria; la leva finanziaria amplificherà ogni guadagno così come amplificherà ogni perdita.

*Rischio indice:* (solo per OICR indicizzati) specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice di riferimento continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

*Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni:* evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav<sup>(8-ter)</sup>.

**Invariato**

... omissis ...

**Invariato**

<p><i>Rischio di liquidazione anticipata:</i> indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.</p> <p><i>Rischio di cambio:</i> indicare – nel caso in cui la valuta di trattazione sul mercato regolamentato non corrisponda alla valuta dei titoli che compongono l'indice o il patrimonio dell'OICR– che l'investitore è esposto alle variazioni del tasso di cambio tra la valuta del suddetto mercato e le valute dei titoli componenti l'indice o il patrimonio dell'OICR. (eventuale)</p> <p><i>Rischio di controparte:</i></p> <p>Per OICR indicizzati: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto swap, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo swap è concluso.</p> <p>Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento). (eventuale)</p> <p>Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.</p> <p>Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.</p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p>Lo <b>Studio Legale Crocenzi e Associati</b> invita a valutare la necessità di mantenere nel Documento per la quotazione di FIA aperti riservati la sezione dedicata ai rischi che sono già descritti nell'informativa da fornire ai sottoscrittori ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, della AIFMD. Per il partecipante alla consultazione sarebbe, infatti, sufficiente un rinvio generale all'informativa sui rischi di cui al prospetto del FIA.</p> <p>In subordine, secondo lo Studio Legale Crocenzi e Associati l'informativa sui rischi andrebbe integrata anche con riferimento all'eventuale rischio di deposito delle attività del fondo, potendo la depositaria di FIA aperti UE essere un soggetto diverso da quelli previsti dall'art. 47, comma 2, del TUF per gli OICR italiani.</p> <p><b>VALUTAZIONI</b></p> <p>Si ritiene necessario mantenere la sezione dedicata ai rischi anche nel Documento per la quotazione di FIA aperti riservati poiché, trattandosi di rischi connessi all'ammissione alle negoziazioni e non di rischi connessi</p>	<p>... omissis ...</p> <p><i>Rischio di controparte:</i></p> <p>Per OICR indicizzati: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto swap, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo swap è concluso.</p> <p>Indicare eventuali altri rischi specifici (rischio di tasso, rischio legato al paese di investimento, <b>rischio di deposito delle attività del fondo</b>). (eventuale)</p> <p>...omissis...</p> <p>3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI</p> <p>... omissis ...</p>
--	---	--

<p>3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>	<p>all'OICR in quanto tale, non sono necessariamente ricompresi nell'informativa di cui all'art. 23, commi 1 e 2, dell'AIFMD.</p> <p>Per quanto concerne il rischio di deposito delle attività del fondo, in accoglimento di quanto proposto, si è provveduto a integrare la casistica esemplificativa degli ulteriori rischi specifici connessi al fondo. In tale sede potrà essere data adeguata informativa di tale rischio, ove rilevante.</p>	
<p>4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>Inserire la seguente avvertenza:</p> <p>“Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”.</p> <p>Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR</p>	<p><b>OSSERVAZIONI</b></p> <p>Lo <b>Studio Legale Crocenzi e Associati</b> ritiene opportuno rimodulare la sezione 4 a seconda del fatto che il rimborso sul primario riguardi OICVM o FIA riservati, lasciando maggiore flessibilità per i secondi.</p> <p><b>VALUTAZIONI</b></p> <p>In accoglimento dell'osservazione formulata, anche in considerazione dell'ambito di applicazione degli Orientamenti su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM (ESMA/2014/937), da cui origina l'avvertenza in commento, si è proceduto a modificare la sezione 4, al fine di rendere eventuale l'inserimento dell'avvertenza. Essa è sempre</p>	<p>4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>Inserire la seguente avvertenza:</p> <p>“Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”. <b>(eventuale)</b></p> <p>...<i>omissis</i>...</p>
		<p>5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A</p>



<p>al periodo di detenzione delle quote/azioni<sup>(8-quarter)</sup>. Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.</p> <p>Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.</p> <p>Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.</p> <p><b>C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b></p> <p><b>10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO</b></p> <p>Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.</p> <p>Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.</p> <p><b>11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI</b></p> <p>Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito</p>	<p><b>VALUTAZIONI</b></p> <p>In accoglimento dell'osservazione formulata si è proceduto a riformulare il primo periodo del punto 9 dello schema di documento di quotazione.</p>	<p>gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.</p> <p><del><sup>8-quarter</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.</del></p> <p>...omissis...</p> <p><b>C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b></p> <p><b>10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO</b></p> <p>...omissis...</p> <p><b>11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI</b></p> <p>Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del gestore e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato del mercato di negoziazione:</p>
--	---	--

<p>internet del <b>gestore</b> la <del>SGR/Sicav</del> e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato del mercato di negoziazione:</p> <p>a) il KIID<sup>(8-quinquies)</sup> e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;  b) il documento per la quotazione;  c) gli ultimi documenti contabili redatti.</p> <p>Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.  Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.</p> <p>Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.</p> <p>Specificare che <b>il gestore</b> la <del>SGR/Sicav</del> pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno<sup>(8-sexies)</sup>, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.</p> <p>Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e del gestore del mercato del mercato di negoziazione.</p>		<p>a) il KIID<sup>(8-quinquiesquater)</sup> e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;  b) il documento per la quotazione;  c) gli ultimi documenti contabili redatti.</p> <p><b>Invariato</b></p> <p>Specificare che il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno<sup>(8-sexiesquinquies)</sup>, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.</p> <p><b>Invariato</b></p> <p>1 ... <i>omissis</i> ...  2 ... <i>omissis</i> ...  3 ... <i>omissis</i> ...</p>
---	--	--

<p>1 ... omissis ...  2 ... omissis ...  3 ... omissis ...  <b>3-bis Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.</b>  4 ... omissis ....  5 ... omissis ...  6 ... omissis ...  <b>6-bis Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.</b>  7 ... omissis ...  8 ... omissis ...  <b>8-bis Nel caso di FIA aperti riservati, specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto e illustrarne sinteticamente le ragioni.</b>  <b>8-ter Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale rischio.</b>  <b>8-quater Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.</b>  <b>8-quinquies Non rilevante nel caso di FIA aperti riservati.</b>  <b>8-sexies Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.</b></p>		<p><sup>3-bis</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.  4 ... omissis ....  5 ... omissis ...  6 ... omissis ...  <sup>6-bis</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.  7 ... omissis ...  8 ... omissis ...  <sup>8-bis</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto e illustrarne sinteticamente le ragioni.  <sup>8-ter</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale rischio.  <del><sup>8-quater</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.</del>  <del><sup>8-quinquiesquater</sup> Non rilevante nel caso di FIA aperti riservati.</del>  <sup>8-sexiesquinquies</sup> Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.</p>
<p>ALLEGATO 1C  <i>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato</i></p> <p>1) <i>Domanda di approvazione ai sensi degli</i></p>		<p>ALLEGATO 1C  <i>Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato</i></p> <p>1) <i>Domanda di approvazione ai sensi degli</i></p>

*articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche*

Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all'Allegato 1A, punto 1).

2) *Documentazione da allegare alla domanda di approvazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento*<sup>(1-2-3)</sup>

**Tavola 1**

*Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale*

... *omissis* ...

**Tavola 2**

*Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni*

... *omissis* ...

**Tavola 3**

*Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle*

*articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche*

Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all'Allegato 1A, punto 1).

2) *Documentazione da allegare alla domanda di approvazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento*<sup>(1-2-3)</sup>

**Tavola 1**

*Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale*

... *omissis* ...

**Tavola 2**

*Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni*

... *omissis* ...

**Tavola 3**

*Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti*

<p><i>negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito</i></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Tavola 4</b></p> <p><i>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant</i></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Tavola 5</b></p> <p><i>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates</i></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Tavola 6</b></p> <p><i>Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi</i></p> <p>Alla domanda di approvazione indicata dall'articolo 52, comma 1, del Regolamento, è allegata la seguente documentazione:</p> <p>a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e, ove prevista,</p>		<p><i>di debito</i></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Tavola 4</b></p> <p><i>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant</i></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Tavola 5</b></p> <p><i>Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates</i></p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p style="text-align: center;"><b>Tavola 6</b></p> <p><i>Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi</i></p> <p>...<i>omissis</i>...</p>
--	--	---

l'ulteriore documentazione d'offerta;

*b)* copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;

*c)* copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.

*d)* per i FIA mobiliari, per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi;

*e)* il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

*f)* copia dello statuto vigente dell'offerente;

*g)* copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;

*h)* copia del regolamento del FIA;

*i)* copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;

*l) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;*

*m) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;*

*n) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.*

~~B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.~~

~~Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:~~

~~a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;~~

~~b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;~~

~~c) copia del regolamento del FIA;~~

~~d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;~~

~~e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;~~

**Invariato**

f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

\* \* \*

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

**Tavola 7**

*Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato*

... omissis ...

**Tavola 8**

*Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti*

... omissis ...

<sup>1</sup> ... omissis ...

<sup>2</sup> ... omissis ...

... omissis ...

**Tavola 7**

*Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato*

... omissis ...

**Tavola 8**

*Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti*

... omissis ...

<sup>1</sup> ... omissis ...

<p><sup>3</sup> ... omissis ...</p>		<p><sup>2</sup> ... omissis ... <sup>3</sup> ... omissis ...</p>
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1E</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati</b></p> <p><b>Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:</b></p> <p><b>a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;</b></p> <p><b>b) copia del regolamento del FIA;</b></p> <p><b>c) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione.</b></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p><b>I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.</b></p> <p><b>Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO 1ED-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati</b></p> <p><b>Invariato</b></p>